



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'udienza del 22.6.2022, esaurita la discussione ed udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. _____ promosso da:

COMUNE DI TREVISO

in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore*

rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Coniglione e dall'avv. Giampaolo De Piazzi, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo del presente giudizio ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale di Palazzo Ca' Sugana in Treviso, via Municipio n. 16 - Servizio Affari Legali;

- appellante -

contro

- appellato contumace -

Conclusioni delle parti:

Per parte appellante:

nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni ampiamente esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, la nullità, l'erroneità e l'illogicità della sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. _____ depositata in pari data, che ha accolto il ricorso _____ proposto avverso il verbale di contestazione n. _____



del 13.11.2021 redatto da agenti della Polizia Locale di Treviso, annullando e/o riformando detta sentenza e, per l'effetto, confermare integralmente il verbale sopra descritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.

Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il Comune di Treviso proponeva impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso che aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale di Treviso per violazione, ad opera del _____ del _____, del _____ Codice della Strada.

Nello specifico, in data 13.11.2021 il veicolo di proprietà del _____ transitava lungo la strada _____ Postumia ad una velocità superiore ai limiti consentiti, secondo quanto rilevato dall'autovelox RED & SPEED-EVO-L2 matricola 180.

A seguito di tale rilievo la Polizia Locale di Treviso formava il processo verbale n. _____

13.11.2021 con cui erogava a carico del sig. _____ la sanzione amministrativa di € 140,93.

Successivamente, il signor _____ proponeva, davanti al Giudice di Pace di Treviso, ricorso in opposizione al suddetto verbale di accertamento, sostenendo la non utilizzabilità del dispositivo rilevatore della velocità per mancanza di omologazione.

Si costituiva in detta sede il Comune di Treviso confutando l'unica censura fatta valere dal ricorrente, sottolineando come i termini "approvazione" ed "omologazione" costituiscano dei meri sinonimi.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il verbale opposto, ravvisando il difetto di omologazione dell'autovelox utilizzato, per il quale esisteva esclusivamente il decreto di approvazione.

Il Giudicante precisava che l'art. 142 del C.d.S. si baserebbe su un bilanciamento di contrapposti interessi:



uno finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e l'altro presidiante la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del trasgressore, e tale bilanciamento si fonderebbe sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura degli strumenti utilizzati per gli accertamenti.

In sede di impugnazione nessuno si costituiva per il signor

All'udienza del 12.5.2022 compariva solamente il Comune di Treviso ed il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato, rinviava la causa al 22.6.2022 per la discussione.

All'udienza del 22.6.2022 compariva il solo appellante, che precisava le conclusioni sopra epigrafate.

* * *

L'appello formulato dal Comune di Treviso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

1) Sulla validità del rilievo eseguito dall'autovelox RED & SPEED-EVO-L2 matricola 180

Il signor [redacted] ha sostenuto in sede di opposizione a sanzione amministrativa, quale unica censura, la non utilizzabilità dello strumento misuratore per la presenza della sola approvazione e non dell'omologazione dello stesso.

Il Comune di Treviso, resistente in quella sede, ha evidenziato invece l'idoneità delle rilevazioni compiute mediante autovelox a costituire piena prova della commissione di un illecito, sottolineando come approvazione ed omologazione dello strumento costituiscano termini equipollenti.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dell'automobilista sanzionato, ravvisando il difetto di omologazione dell'autovelox utilizzato, per il quale dava atto dell'esistenza del solo decreto di approvazione e non di omologazione.

Nello specifico, il Giudice di prime cure ha ritenuto non più accettabile l'interpretazione del dato normativo secondo cui i termini approvazione ed omologazione costituiscono sinonimi, in quanto quest'ultimo elemento richiederebbe che le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità dei veicoli sulle strade debbano presentare *"caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni stabilite dal regolamento del C.d.S."*.

Orbene, l'art. 142, co. 6 del C.d.S., che rappresenta la copertura normativa del potere di accertamento



strumentale della velocità, richiede che le misurazioni della velocità dei veicoli vengano eseguite mediante *“apparecchiature debitamente omologate”*.

Tuttavia, in tale sede la norma non specifica cosa si intenda per omologazione, il cui significato va, quindi, ricercato in altre fonti, nonché nell'interpretazione che al testo normativo in questione viene data dai Giudici di legittimità e dal Ministero competente in materia.

L'art. 45, co. 6 del C.d.S. indica che nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stesso sono precisati i mezzi tecnici per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione, i quali sono *“soggetti all'approvazione od omologazione da parte del preposto Ministero.”*

All'art. 45, co. 6 del C.d.S. rimanda anche l'art. 4, co. 3 del D.L. 121 del 2002, norma che fonda il potere di accertamento strumentale della velocità in modo automatico.

Tale articolo prescrive che i dispositivi di rilevazione della velocità operanti senza la presenza di agenti accertatori *“devono essere approvati od omologati”* ai sensi dell'art. 45, co. 6 del C.d.S.

Non vi è, dunque, univocità letterale tra le varie fonti normative, laddove alcune si riferiscono ad apparecchiature che devono essere *“debitamente omologate”*, altre invece prescrivono che detti dispositivi siano *“approvati od omologati”*.

Di *“omologazione o di approvazione”* parla anche l'art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992. Mentre l'art 345 del suddetto D.P.R. sancisce che ogni singola apparecchiatura da utilizzare per il controllo della velocità dei veicoli deve essere approvata da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Un tale incerto dettato normativo induce a ritenere che i termini approvazione ed omologazione siano usati indifferentemente dal legislatore, per descrivere la medesima attività a cui devono essere sottoposti i dispositivi rilevatori di velocità.

Sul punto sono state emesse anche alcune circolari ministeriali le quali chiariscono in maniera univoca che non sussiste alcuna differenza terminologica tra *“approvazione”* ed *“omologazione”*, i cui termini sarebbero usati dal legislatore come meri sinonimi. (Circolare n. 9 del 22.3.2017 del Ministero dell'Interno; circolare datata 20.4.2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).



Con nota del 31.5.2017, poi, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha altresì specificato che l'iter tecnico-amministrativo è identico per ambedue le procedure e sia l'omologazione sia l'approvazione si concludono con un decreto autorizzante la commercializzazione del dispositivo misuratore della velocità. Tale tesi è stata nuovamente ribadita con la circolare ministeriale n. 8176 del 11.11.2020, dove è stata inoltre riaffermata l'identità dell'istruttoria tecnico-amministrativa per l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi rilevatori di velocità aggiungendo che, ottenuto il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, esso emana un decreto dirigenziale che autorizza la commercializzazione del dispositivo.

Viene, poi, precisato che tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l'accertamento delle violazioni sono soggetti ad approvazione e che la differenza tra i due procedimenti consiste in quanto segue: nel procedimento di omologazione sussistono norme tecniche specifiche di riferimento. Tuttavia, mancando ad oggi specifiche norme tecniche che definiscano i requisiti e le caratteristiche dei dispositivi di rilevazione della velocità, per gli stessi risulta sufficiente la sola approvazione.

Nella circolare si legge, infine, che attualmente le procedure di approvazione dei misuratori di velocità risultano definite dal d.m. n. 282 del 13.6.2017, che delinea il procedimento di approvazione nelle more dell'emanazione di norme che si occupino di omologazione.

Inoltre, anche nella giurisprudenza dei Giudici di legittimità si può notare come vengano utilizzati indifferenteemente i due termini, come fossero sinonimi (Cass. civ. n. 21267/2014; Cass. civ. n. 5889/2004).

A tale orientamento prevalente si è inoltre recentemente confermata gran parte della giurisprudenza di merito che, operando una lettura sistematica delle norme del C.d.S., ha ritenuto che l'eventuale differenza dei procedimenti di omologazione e approvazione non esclude la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro, in assenza di prescrizioni certe e rigorose (Trib. di Milano, sez. I, n. 2566/2021; Trib. di Milano, sez. I, n. 1913/2021).



Da ultimo, non va trascurato il fatto che l'interpretazione secondo cui approvazione ed omologazione in tale contesto devono ritenersi equipollenti è altresì rispettosa del fondamentale principio della sicurezza stradale, il quale informa l'intera disciplina della circolazione stradale.

Ebbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla costante ed uniforme interpretazione elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché dai giudici di legittimità e di merito.

Pertanto, in attesa di un'auspicabile intervento chiarificatore ad opera del legislatore, i due termini analizzati devono ritenersi equipollenti.

Di conseguenza, l'autovelox RED & SPEED-EVO-L2 matricola 180 deve considerarsi pienamente idoneo al suo scopo, così come valida ed efficace deve considerarsi la sanzione amministrativa emessa sulla base della rilevazione di velocità operata con il suddetto dispositivo.

Per le ragioni sopra esposte, deve accogliersi l'appello contro la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace in data 3.2.2021 e confermarsi integralmente il verbale di contestazione n. 13.11.2021 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Treviso.

2) Sulle spese di lite

Le spese di lite della prima fase di giudizio, per cui era stata disposta la compensazione, in ragione della riforma della sentenza di prime cure, devono essere poste a carico dell'odierno appellato.

Si precisa infine che, per la liquidazione delle spese di lite della presente fase di giudizio, sono stati presi a riferimento i valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, per la sola fase di studio e introduttiva, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della mera discussione all'udienza del 22.6.2022, senza deposito di scritti conclusivi.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il presente appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
- conferma integralmente il verbale di contestazione del 13.11.2021 redatto da



agenti della Polizia Locale di Treviso;

- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del Comune di Treviso, che liquida in complessivi € 130,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;

- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di Treviso, che liquida in complessivi € 64,50 per anticipazioni ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.

Così deciso in Treviso, 22 giugno 2022.

Il Giudice

dott.ssa Giulia Civiero

